



Breve storia dello Stato moderno

Lo Stato assolutistico e lo Stato di polizia

Le prime istituzioni sociali, politiche e giuridiche identificabili come Stati, risalgono al **periodo rinascimentale**, tra il XV e il XVI secolo, quando i principali monarchi europei sentirono l'esigenza, raggiunta una sorta di unità nazionale, di rafforzare il proprio potere, concentrandolo nelle proprie mani ed esercitandolo direttamente su tutto il territorio e su tutto il popolo. È il caso della Francia di Luigi XI (1461-1483), dell'Inghilterra di Enrico VII (1485-1509) e della Spagna di Ferdinando d'Aragona (1479-1516). Un **rafforzamento del potere** che porterà, nei secoli XVII e XVIII, verso l'affermazione dello **Stato assolutistico**.

Con il passare del tempo, l'obiettivo non fu più soltanto quello di accentrare il potere, ma diventò fondamentale trovare nuovi equilibri politici tra le classi sociali, soprattutto di fronte alla crescita di una borghesia forte economicamente che reclamava maggior partecipazione al potere politico.

È in questo periodo e in questa situazione che si assistette alla massima realizzazione dell'assolutismo monarchico: la Francia di **Luigi XIV**, dove il potere si identificava nella stessa persona del re, ed era sostenuto sia dalla burocrazia, sia dalla borghesia.

In questa concezione dello Stato, ritenuto un patrimonio del re, il supporto giuridico era costituito dall'insieme delle leggi (norme ed editti) emanate dal governante, poiché era convinzione diffusa che i suoi interessi si identificassero con quelli della società e che si ispirasse a essi nell'emanare le leggi.

Tale forma di Stato è quella che, complici l'evoluzione della storia e della società, evolverà nello **Stato di polizia**. In tale nuova concezione, l'attività pubblica del sovrano (dello Stato) si differenzia sempre di più dai diritti privati dei sudditi e le stesse forme di esercizio della libertà sono giuridicamente distinte in quanto alcune disposizioni sono emanate da organismi che non coincidono più con la persona del sovrano. Alcuni editti, leggi, disposizioni e atti del fisco iniziano a essere emanati dall'**amministrazione dello Stato**, il nascente apparato burocratico.

Le prime Costituzioni

L'**Inghilterra** fu il primo Paese a opporsi ai sistemi assolutistici e di polizia, ottenendo, in seguito alla "gloriosa" rivoluzione (1688), l'emanazione della **Dichiarazione dei diritti** (*Bill of Rights* - 1689) che impose una monarchia parlamentare fondata sul sistema bipartitico (rimasto tuttora invariato). Accanto alla già esistente Camera dei Lords, costituita dai nobili, si affiancò la Camera dei Comuni, formata dalla borghesia mercantile, rappresentata dal partito dei Whig, e dai grossi proprietari terrieri, a loro volta riuniti nel partito dei Tory. Il Parlamento assunse notevoli poteri di controllo sul Governo, partecipava all'attività legislativa ed esercitava una notevole influenza sulla stessa scelta dei ministri.

A tale modello, è da aggiungere, un secolo più tardi, la diffusione in tutto il continente europeo dei **principi di libertà**, sostenuti dalla **Rivoluzione americana** del 1776 e, in modo particolare, dalla **Rivoluzione francese** del 1789, ripresi successivamente da numerosi **moti rivoluzionari**.

È proprio sotto la spinta di tali moti che, tra il 1820 e il 1848, i sovrani di molti





Stati europei si videro costretti a concedere le prime Costituzioni o Statuti, le cosiddette **Costituzioni liberali**, nelle quali venivano affermati i diritti di libertà e di democrazia, ma i governanti conservavano ancora gran parte del potere, come, per esempio, la nomina di parte dei rappresentanti del popolo. La concessione e l'applicazione di tali carte costituzionali segna il passaggio vero e proprio dagli Stati assolutistici e di polizia allo Stato di diritto.

Lo Stato di diritto

Lo Stato moderno si configura come **Stato di diritto**, in contrapposizione al vecchio Stato di polizia, tipico dell'Assolutismo, per l'affermarsi di alcuni principi fondamentali come legalità, costituzionalità, separazione dei poteri e difesa dei diritti umani.

- **Legalità.** La norma giuridica è il mezzo per regolare i rapporti dei cittadini tra loro e nei confronti dello Stato. A essa tutti sono soggetti, anche le massime autorità dello Stato.
- **Costituzionalità.** Gli ordinamenti giuridici scaturiscono dalla carta fondamentale dello Stato, la Costituzione, cui devono necessariamente adeguarsi.
- **Separazione dei poteri.** I tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario) devono essere esercitati da organismi diversi e indipendenti: il Parlamento, il Governo, la Magistratura.
- **Diritti umani.** L'inviolabilità dei diritti umani (vita, libertà personale, libertà di pensiero, uguaglianza, ecc.) è entrata a far parte delle norme in vigore, a partire dalle neonate Costituzioni.

Lo Stato sociale

Lo Stato di diritto rappresenta un notevole passo in avanti rispetto allo Stato assolutistico, ma è ancora lontano dalla concezione di **Stato sociale**, il moderno Stato europeo, perché, pur affermando i diritti di libertà e di uguaglianza di fatto nulla compie per renderli effettivi. Solo con l'avvento dello Stato sociale, si assiste alla promulgazione delle prime leggi che assicurano i lavoratori in caso di malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia e disoccupazione. È così che, progressivamente, si sviluppa il principio secondo cui lo Stato deve farsi carico del **benessere di tutti i cittadini** (*Welfare State*).

Lo Stato sociale, dunque, si caratterizza per obiettivi come un maggior benessere complessivo dei cittadini, giustizia e sicurezza sociale (assistenza, istruzione obbligatoria, ecc.). Evoluzione che si può cogliere ancor meglio, analizzandone i principi di fondo: uguaglianza e rappresentanza politica.

- **Uguaglianza.** Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza alcuna distinzione, dunque, a tutti i cittadini (donne comprese) è concesso il diritto di voto, l'accesso agli uffici pubblici e alle più alte cariche dello Stato. Lo Stato si impegna, inoltre, a ridurre le disparità di condizioni fra singoli cittadini o fra gruppi.
- **Rappresentanza politica.** La sovranità appartiene al popolo che la esercita conferendo, mediante libere elezioni, il mandato di governare a un ristretto gruppo di cittadini. È solo attraverso la rappresentanza politica che è possibile realizzare la democrazia.

